



# Comune di Vernate

Città Metropolitana di Milano

## **Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)**

**Anno 2020**

**Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 21/07/2020**

## SOMMARIO

- Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI
- Articolo 3 – SOGGETTI PASSIVI DELLA TARI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE  
BASE IMPONIBILE  
TRIBUTARIA
- Articolo 4 – SOGGETTI PASSIVI DELLA TARI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE  
TRIBUTARIA
- Articolo 5 – ESCLUSIONE DALLA TARI PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
- Articolo 6 – ESCLUSIONE DALLA TARI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI  
AL PUBBLICO SERVIZIO
- Articolo 7 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI
- Articolo 8 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI
- Articolo 9 – PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI
- Articolo 10 – TARIFFA DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 11 – TARIFFA DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 12 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER LA  
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI
- Articolo 13 – TARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- Articolo 14 – TARIFFA GIORNALIERA DELLA TARI
- Articolo 15 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- Articolo 16 – RIDUZIONI DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 17 – RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 18 – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
- Articolo 19 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- Articolo 20 – DICHIARAZIONE TARI
- Articolo 21 – POTERI DEL COMUNE
- Articolo 22 – SANZIONI
- Articolo 23 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
- Articolo 24 – INTERESSI
- Articolo 25 – VERSAMENTI
- Articolo 26 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- Articolo 27 – CONTENZIOSO
- Articolo 28 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
- Allegato A – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

## Articolo 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la Tassa Rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti a decorrere dal 01/01/2014, in attuazione dell'art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. e delle disposizioni contenute nelle deliberazioni n.443/Rif/R e n.444/Rif/R emanate dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, reti e Ambiente (ARERA).
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della l.147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## Articolo 2

### PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 641, art. unico legge 147/2013).
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione e le relative pertinenze;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti autoscoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoio altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Articolo 3**

#### **BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

### **Articolo 4**

#### **SOGGETTI PASSIVI DELLA TARI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 20 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
  - b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica o i presidenti degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## **Articolo 5**

### **ESCLUSIONE DALLA TARI PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete;
  - b) Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo e alla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) Le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;
  - f) Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) I locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inabilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa dichiarazione.

## **Articolo 6**

### **ESCLUSIONE DALLA TARI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette alla Tari:
  - a) Le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie e

fienili. Sono invece sottoposti a tassazione i depositi autonomi di attrezzature, automezzi e materiali accessori all'esercizio della suddetta attività.

- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nella seguente tabella:

Attività	%
Autoriparatori, elettrauto, officine meccaniche	30
Laboratori di analisi	15
Laboratori di verniciatori, ceramiche, smalti	30
Metalmeccanici, fabbri	15
Tipografie, stamperie, incisorie, serigrafie, vetrerie	20
Marmisti lapidei	30

4. Qualora l'attività non rientri in nessuna delle casistiche rappresentate verrà equiparata a quella che rappresenta maggior analogia per attività esercitata e tipologia di rifiuti prodotti. In ogni caso la presente riduzione non potrà superare il 30%.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanza indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) Allegare documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, le fatture relative al conferimento e l'attestazione del pagamento delle stesse.
6. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della L. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della parte di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti fini e di semilavorati e comunque della parti in cui vi è presenza di persone fisiche.

Sono comunque escluse dall'applicazione di questo comma le attività a cui si applica il c. 3.

## Articolo 7

### DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è determinata, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera 443 MTR ARERA del 31/10/2019 suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario, approvato dal Consiglio Comunale o da autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio preventivo. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

## **Articolo 8**

### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

## **Articolo 9**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o il possesso.
2. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

## **Articolo 10**

### **TARIFFA DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 all.1, del DPR 158 del 27 aprile 1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR 158 del 27 aprile 1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.
4. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

- a) Per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi l'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20.
  - b) Per le abitazioni occupate nelle quali non risulti alcun soggetto residente, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in numero di 1 componente con superficie imponibile fino a 50 mq, 2 componenti con superficie imponibile fino a 80 mq, 3 componenti con superficie fino a 110 mq, 4 componenti con superficie fino a 140 mq, 5 componenti con superficie fino a 170 mq e 6 componenti con superficie superiore, salvo diversa dichiarazione presentata dal contribuente.
  - c) Per le abitazioni a disposizione, in cui non risulti collegato un nucleo familiare, purché ammobiliate e collegate a servizi di rete, si applica la tariffa prevista per 1 componente.
  - d) Per i fabbricati utilizzati come garage, deposito, box i cui proprietari non risultano residenti presso il comune di Vernate, si applica la tariffa prevista per 1 componente.
5. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino essere assenti per un periodo superiore all'anno.
  6. Qualora l'unico soggetto utilizzatore dell'immobile risulti permanente ricoverato presso case di cura e di riposo il tributo è dovuto per la sola quota fissa.
  7. Al fine del riconoscimento delle agevolazioni di cui ai c. 5-6 il soggetto deve presentare apposita istanza, debitamente documentata; la riduzione verrà riconosciuta a partire dall'anno solare successivo.

### **Articolo 11**

#### **TARIFFA DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 all.1, del DPR 158 del 27 aprile 1999 e s.m.i..
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 all.1, del DPR 158 del 27 aprile 1999 e s.m.i..
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione della tariffa.

### **Articolo 12**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.



2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

### **Articolo 13**

#### **TARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### **Articolo 14**

#### **TARIFFA GIORNALIERA DELLA TARI**

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorni la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

**Articolo 15**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

**Articolo 16**  
**RIDUZIONI DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica la riduzione del 20% sulla sola quota variabile.
2. L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione presentandosi presso l'ufficio Tributi del Comune di Vernate.
3. La riduzione, applicata sullo stesso anno solare per cui viene effettuata la richiesta opera a decorrere dal primo gennaio dell'anno di riferimento qualora la richiesta sia presentata entro il termine del 28 febbraio; in caso contrario sarà riconosciuta a decorrere dall'anno solare successivo.
4. Al fine del riconoscimento della riduzione la dichiarazione dovrà essere rinnovata annualmente.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

**Articolo 17**  
**RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero e produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero.

La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviati al recupero e la produzione potenziale prevista dal DPR 158/1999 per attività sulla base del coefficiente per attività Kd massimo. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, dandone comunicazione all'ufficio entro il 31 gennaio dell'anno successivo consegnando la documentazione di cui al primo paragrafo.

La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

2. La tariffa è inoltre ridotta nella sola quota variabile per le Onlus nella misura del 25%.

La riduzione è riconosciuta a fronte di richiesta da parte del contribuente in sede di dichiarazione di attivazione.

### **Articolo 18**

#### **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

1. La Tari è ridotta del 100% sia nella parte fissa che nella parte variabile per i soggetti con un'attestazione ISEE non superiore a € 5.000,00 che risultino detentori della sola abitazione principale e relative pertinenze, classificate catastalmente alle categorie C/2, C/6, C/7.
2. Al fine della suddetta esclusione i contribuenti dovranno presentare entro il 31/03 di ogni anno apposita istanza di esenzione correlata dalla documentazione attestante la condizione necessaria per l'ottenimento dell'agevolazione; l'esclusione produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di riduzione l'applicazione della riduzione decorrerà dall'anno di imposta successivo.

### **Articolo 19**

#### **CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.
4. Ad esclusione delle riduzioni previste per il compostaggio le restanti agevolazioni ed esclusioni sono iscritte nel bilancio comunale come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; in ogni caso la copertura non potrà essere superiore al 7% del costo totale del servizio rifiuti.

### **Articolo 20**

#### **DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio della detenzione o del possesso;
  - b) a cessazione della detenzione o del possesso;
  - c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
  - d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
  - e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; nel caso di detentori non residenti o nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio dal detentore o dal possessore;
  - b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.

5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'evento da cui scaturisce l'obbligazione tributaria.
7. La dichiarazione di inizio o variazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero di soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale)
  - b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dei dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il comune provvede al far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

**Articolo 21**  
**POTERI DEL COMUNE**

1. Il Comune designa un funzionario responsabile per la Tari a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestione, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 C.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento per la Tari, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138 del 23 maggio 1998.

**Art. 22**  
**SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. La contestazione della violazione di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste ai commi 2-3 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

**Art. 23**  
**ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione della TARI devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
  - a) del contribuente;
  - b) dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
  - c) dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
  - d) della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
  - a) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - b) il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
  - c) l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
  - d) l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
  - e) l'intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica senza che sia intervenuto il pagamento, l'impugnazione o istanza di adesione.
  - f) l'indicazione che l'atto costituisce titolo idoneo ad 'attivare le procedure cautelari ed esecutive finalizzate alla riscossione dello stesso.
  - g) l'indicazione del soggetto preposto all'attività di riscossione.
5. Qualora il funzionario responsabile della TARI, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi, delle spese di notifica ed eventuali ulteriori oneri a carico del contribuente.
7. Gli importi accertati a titolo di tariffa, accessori, sanzioni ed interessi devono essere versati in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso fermo restando la possibilità di richiedere la maggiore rateizzazione sulla scorta delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali.
8. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento. In tal caso, verrà predisposto dall'ufficio un piano rateale firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.
9. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dalle disposizioni di legge o contenute negli appositi regolamenti comunali.

10. Il Responsabile dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.
11. La rateazione non è consentita:
- a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
  - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
12. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute verranno immediatamente recuperate in base a quanto stabilito dai regolamenti comunali in materia ovvero da quanto previsto dalle vigenti Leggi.
13. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.
14. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
15. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ai limiti determinati da Leggi in materia.
16. Per quanto non qui disposto in materia di riscossione, si rimanda a quanto disposto nei regolamenti comunali.

#### **Art. 24 VERSAMENTO**

1. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice o tramite posta certificata, modelli di pagamento preventivamente compilati.
2. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico.
3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in base alle scadenze deliberate dalla Giunta Comunale.
4. Il versamento della TARI per l'anno di riferimento è effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari e postali.
5. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Articolo 25 INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Articolo 26**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 25 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del comune può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione del credito. L'istanza deve essere presentata entro 15 giorni prima dalla scadenza del termine per il pagamento.
4. Il comune non procedere all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare del dovuto, relativamente alla sola voce relativa al tributo, non superi 4,00 euro con ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 168, della L. 296/2006 non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso di somme inferiori a 4,00 euro per anno di imposta.

**Articolo 27**  
**CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 218/1997 l'istituto dell'accertamento con adesione, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso di superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

**Articolo 28**  
**ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.



## **Allegato A - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE**

### **TARIFFA ID    CATEGORIA**

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici e agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club